



Allegati n.

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Psr 2007/2013 – orientamento inerente un quesito specifico dei bandi di misura e del Documento di Attuazione Regionale (DAR) su affidabilità.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azelio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 13 marzo 2012, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

1) PRIMO INSEDIAMENTO IN AZIENDE BENEFICIARIE DI MISURE AD INVESTIMENTO

In caso di giovani interessati alla misura 112 "Pacchetto giovani" che si insiederebbero in azienda dei genitori che hanno beneficiato della misura 121 o della misura 311 negli ultimi cinque anni oppure delle azioni 1 e 9.5 della programmazione 2000/2006, sulle quali gravano i vincoli di non alienabilità e di destinazione previsti nei bandi e nel DAR, è possibile il seguente percorso:

1. l'azienda viene trasferita ad una società di persone di nuova costituzione in cui il giovane si insedia come amministratore e legale rappresentante. La nuova società ha come amministratore anche il titolare dell'azienda trasferita che è stata beneficiaria della misura ad investimento.
2. il trasferimento dell'azienda avviene attraverso il conferimento in uso (ovviamente gratuito e per una durata che copra almeno il periodo vincolativo del primo insediamento) dei beni immobili dell'azienda e attraverso il conferimento in proprietà (al valore di mercato) dei beni mobili, ivi comprese le macchine ed attrezzature che sono state oggetto di finanziamento sul PSR.

Tali modalità di trasferimento sarebbero espresse nell'atto costitutivo della società. In questo modo avremmo il trasferimento dell'azienda nel rispetto di quanto previsto dal DAR e non verrebbero meno i requisiti che hanno portato al finanziamento degli investimenti sul PSR.

RISPOSTA

Con riferimento alla programmazione comunitaria 2007/2013 se successivamente all'atto di assegnazione e/o nel periodo di mantenimento dell'impegno ex post, un beneficiario ditta individuale costituisce una nuova società semplice si ammette che sono rispettate le disposizioni del DAR contenute al paragrafo 1 "Condizioni generali - possibilità di subentro" a condizione che si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) al soggetto di nuova costituzione (ovvero società semplice) sia conferita l'intera azienda ai sensi degli articoli 2558 e seguenti del Codice civile da parte del beneficiario originario (ditta individuale). Infatti solo così il nuovo soggetto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'originario beneficiario coerentemente con quanto previsto nel DAR;
- b) Che il beneficiario originario (ditta individuale) rivesta nella società di nuova costituzione (società semplice) il ruolo di amministratore.

Relativamente al bando mis. 112 "Insediamento giovani agricoltori - pacchetto giovani" è necessario che il giovane beneficiario si insedi in un'azienda che costituisce un soggetto giuridico nuovo di cui egli, oltre ad essere capo azienda (amministratore e legale rappresentante), posseda anche il 20% del capitale sociale. Si ricorda inoltre che la costituzione della nuova azienda deve essere successiva alla presentazione della domanda di aiuto. Con riferimento al subentro nell'atto di assegnazione, si ricorda che le disposizioni del DAR trovano un limite di applicabilità con riferimento alle domande di aiuto istruite con il bando fase 2 (annualità 2009) che però si presume, stando alla tempistica, già in fase di impegno ex post.

Sul fronte delle misure ad investimento della programmazione del PSR 2000/2006, con particolare riferimento alla azione 1 e 9.5, stando a quanto previsto nei bandi attuativi delle relative azioni, era richiesto, si cita testualmente, che "per tutte le tipologie di investimento in strutture e per l'acquisizione di dotazione vige il vincolo di destinazione rispettivamente di dieci e cinque anni. Tali vincoli decorrono dalla data di collaudo delle opere e sono riportati sugli atti di assegnazione del contributo".

Passando poi alla DGR 345/2004, di riferimento per l'ammissibilità delle spese, in merito al vincolo di destinazione recitava " riguardo ai vincoli di destinazione al momento i riferimenti normativi sono: 1) l'art. 30 punto 4 del reg. Ce 1260/90: "... gli stati membri si accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad una operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei fondi, non subisce modificazioni sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e b) che ne determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva...."

Tali disposizioni rispecchiano quanto previsto nell'attuale all'art. 72 del Reg. CE 1698/2005.

Pertanto si può ammettere che, ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 72 del Reg. CE 1698/2005, quanto scritto sopra per il PSR 2007/2013 si possa applicare anche con riferimento alla programmazione comunitaria 2000/2006.

2) REALIZZAZIONE DI TETTI FOTOVOLTAICI IN CAPANNONI CHE HANNO BENEFICIATO DI CONTRIBUTI

A seguito del provvedimento del Governo che ha bloccato il regime di incentivazione per il fotovoltaico a terra è cresciuto l'interesse per l'utilizzo dei tetti di capannoni ed altre strutture per la messa in opera dei pannelli. Alcune imprese che hanno realizzato annessi agricoli usufruendo dei contributi del PSR ricevono richiesta da ditte che vorrebbero realizzare impianti fotovoltaici sui tetti. E' pertanto necessario chiarire se l'uso a questo scopo della copertura dei fabbricati è compatibile con i vincoli imposti sui beni oggetto di finanziamento da parte del PSR. E' evidente che non verrebbe distolto l'uso per cui è stato concesso il finanziamento, non cambierebbe la funzionalità dell'immobile e il bene rimane di proprietà del beneficiario; pertanto si rispettano le disposizioni del DAR, in particolare quelle definite nel paragrafo 3.3.3.2.14. "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione".

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si può ammettere che siano rispettati gli impegni previsti dal DAR al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" se sul tetto dell'immobile su cui è stato percepito il contributo viene concesso il diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del Codice Civile.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Simone Tarducci



Il Dirigente
Roberto Pagni

